

ti col concorso o col contributo statale.

In detto rapporto, mentre si formulava la riserva di riferire separatamente per quanto afferente l'argomento riportato al n. 2, si prospettavano le conclusioni alle quali il Servizio Affari Patrimoniali Immobiliari era pervenuto, relativamente all'argomento di cui al n. 1, in previsione di richieste, da parte dei mutuatari, per il frazionamento dei mutui ipotecari, assistiti dal solo contributo o anche dal concorso statale, da concedersi e concessi dall'I.R.A.. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 febbraio 1959, invitava la Direzione Generale ad adottare, per i contratti da stipulare, idonea clausola aderente alle norme del citato D. S. R. n. 2 e a presentare al Consiglio stesso definitive proposte per le nuove condizioni e modalità da applicarsi per dette operazioni di frazionamento, non appena fosse stato possibile avere tutti gli elementi per la valutazione degli oneri amministrativi derivanti dalle operazioni stesse; oneri da imputarsi a carico dei mutuatari.

In tale attesa si ritiene ora opportuno